



COMUNE DI FOPPOLO

PROVINCIA DI BERGAMO

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA DEL COMPRESORIO SCIISTICO DI "FOPPOLO".

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 58 del 24.09.2021, il Comune di Foppolo intende espletare un'indagine di mercato per l'affidamento in concessione della gestione degli impianti di risalita del comprensorio sciistico del Comune di Foppolo.

La procedura in oggetto sarà espletata mediante la successiva procedura negoziata tramite il portale Sintel, con i soggetti manifestanti interesse.

Articolo 1 - Ente concedente e Responsabile del procedimento

Comune di Foppolo, con sede in Foppolo (Bg) Via Moia n. 24 - codice fiscale e partita Iva 00637310160, email: info@comune.foppolo.bg.it - tel. 0345/74002 e fax: 0345/74068 - pec: comune.foppolo@pec.regione.lombardia.it

Il Responsabile del Procedimento è dott. NUNZIO PANTO'

Articolo 2 – Oggetto della concessione

La procedura ha ad oggetto la concessione dell'attività di gestione degli Impianti di risalita e delle aree e strutture accessorie, del comprensorio sciistico di Foppolo nel Comune di Foppolo.

In particolare, rientrano nell'ambito della concessione la gestione delle seggiovie quadriposto denominate "RONCHI – IV BAITA" e "IV BAITA – MONTEBELLO" con relative stazioni di partenza e di arrivo, oltre che cabina elettrica e aree sciabili.

La selezione è finalizzata ad individuare un soggetto in grado di garantire una gestione ottimale del comprensorio per le attività invernali ed estive.

Il concessionario dovrà svolgere l'attività di gestione garantendo l'esecuzione principalmente delle seguenti attività:

- a. gestione ed esercizio degli impianti e delle strutture a servizio dello sci, con relative attività di battitura (inclusa la battitura del percorso pedonale piazzale alberghi – albergo Des Alpes con mezzi di adeguata proporzione e misure rispetto alla larghezza del piano pedonale), manutenzione e messa in sicurezza degli impianti e delle strutture a servizio dello sci;
- b. promozione pubblicitaria del Comprensorio e organizzazione di eventi o attività incentivanti la fruizione del servizio e la promozione turistica della località in genere, anche attraverso la creazione, gestione e/o sviluppo di aree ludiche e/o ulteriori attività turistico-sportive.

Il Comune metterà a disposizione del concessionario i beni che compongono il compendio aziendale nello stato in cui si trova, mentre il concessionario dovrà disporre degli ulteriori mezzi e attrezzature necessari all'esercizio.

Si precisa che, alla scadenza naturale della concessione, i mezzi e le attrezzature messi a disposizione dal Comune torneranno nel possesso di quest'ultimo, mentre quelli del concessionario potranno da quest'ultimo essere ritirati.

Articolo 3 – Durata

L'affidamento in concessione del comprensorio in oggetto avrà decorrenza dal 15 novembre 2021 all'11 settembre 2022.



In caso di aggiudicazione precedente o successiva la data del 15.11.2021, l'affidamento della concessione avverrà il giorno seguente dalla consegna degli impianti e terminerà il giorno 11.09.2022 senza bisogno di disdetta alcuna.

Articolo 4 – Criterio di aggiudicazione

La concessione sarà affidata secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Articolo 5 – Canone di concessione e condizioni economiche della gestione. Oneri del concessionario. Caratteristiche tecniche.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Il canone di concessione dovuto al Comune sarà composto da una parte fissa e di una variabile. La prima non potrà essere inferiore a **euro 50.000,00** (cinquantamila/00), IVA esclusa, somma rispetto alla quale non saranno consentite offerte al ribasso. La parte variabile a base d'asta consiste in una percentuale minima del **20% del EBITDA** aziendale, oltre IVA se dovuta, rispetto alla quale i concorrenti dovranno offrire al rialzo.

Il canone fisso dovrà essere versato in tre rate, delle quali:

1. la prima pari al 20% contestualmente alla consegna degli impianti;
2. la seconda pari al 40% entro il 31 gennaio 2022;
3. la terza pari al restante 40% con scadenza al 31 marzo 2022.

Per quanto concerne il versamento dell'importo relativo all'EBITDA aziendale (parte variabile), lo stesso dovrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2022.

Resta inteso che qualora l'esercizio degli impianti venisse sospeso o comunque interdetto a fronte dell'emanazione di disposizioni emergenziali emanate dall'Autorità per il contenimento del contagio da COVID-19, il canone di concessione dovuto al Comune verrà proporzionalmente ridotto tenendo conto dei giorni di effettiva sospensione.

Il rialzo minimo consentito sul canone fisso a base di gara è di euro 10.000,00 (diecimila/00).

Nel formulare l'offerta economica il concorrente dovrà tenere conto di tutte le spese che nel caso di aggiudicazione dovrà sostenere per la gestione del demanio sciistico, e delle strutture pertinenti.

Restano a carico del concessionario i costi ed oneri per la concessione dell'utilizzo delle aree sciabili private i cui terreni insistono sul Comune di Foppolo, l'aggiudicatario dovrà quindi stipulare il contratto per l'utilizzo delle aree con i proprietari dei terreni, i quali hanno manifestato disponibilità a concedere in utilizzo il loro demanio sciabile al gestore incaricato dal Comune, alle medesime condizioni contrattuali già adottate nelle precedenti stagioni (il canone veniva identificato in euro 30.000,00 oltre IVA).

Gli accordi con i predetti soggetti sono a carico e rischio del concorrente aggiudicatario.

Il concessionario dovrà inoltre

- a) sostenere tutti i costi necessari per la messa in esercizio degli impianti;
- b) provvedere all'acquisto delle sacche per soccorso in linea secondo quanto previsto dalla normativa vigente (detti beni resteranno al Comune al termine della scadenza della concessione);
- c) rispettare tutte le disposizioni vigenti od emanate concernenti la gestione degli impianti di risalita;
- d) rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza relative agli impianti e ai beni sopra descritti;
- e) garantire uno standard qualitativo elevato della gestione del servizio;
- f) salvo condizioni climatiche di forza maggiore, mantenere gli impianti in funzione per tutta la stagione;



- g) avviare la gestione entro e non oltre **sabato 4 dicembre 2021**, salvo ragionevoli proroghe disposte dal Comune determinate dalla necessità di effettuare i prodromici adempimenti e comunicazioni di legge, anche nelle more dell'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
- h) riconsegnare al termine del contratto gli impianti nel normale stato di manutenzione, provvedendo al completo recupero di tutte le attrezzature posizionate lungo i tracciati sciistici e ricollocandoli nelle dedicate aree che verranno indicate dal concessionario.

Il gestore si impegna ad aderire al progetto regionale dello Skipass unico riconoscendo pertanto la validità della card "Ski Pass Lombardia" anche per il comprensorio di cui alla presente procedura.

Il gestore dovrà impegnarsi altresì al fine di accordare un biglietto unico per il comprensorio Foppolo e Carona, dal momento che anche gli impianti insistenti sul territorio del Comune di Carona dovessero avere un gestore, qualora esso non sia il medesimo per entrambi i comprensori.

Il gestore si impegna altresì a concedere al Comune di Foppolo la facoltà, nel corso dell'intera durata della concessione, tramite un proprio soggetto di fiducia e/o un soggetto tecnico di comprovata esperienza nel settore, l'accesso anche non preventivamente concordato alle strutture, finalizzato ad una verifica in relazione al corretto utilizzo degli impianti, nonché di accedere al sistema di emissione dei biglietti per consultare l'andamento in fatto di afflusso di sciatori al comprensorio sciistico.

A garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi sopra previsti deve essere prestata una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a prima richiesta di primario istituto di credito dell'importo di euro 100.000,00 (centomila) la cui validità andrà a scadere il 31.12.2022 previa espressa liberatoria da parte della Stazione Appaltante.

L'aggiudicatario dovrà altresì stipulare le polizze assicurative previste dall'art. 16 del presente disciplinare.

L'aggiudicatario avrà il diritto di percepire direttamente tutti i ricavi derivanti dalla gestione degli impianti. Le tariffe di utilizzo degli impianti dovranno essere definite con il Comune prima dell'avvio della gestione, partendo dalle tariffe applicate nell'esercizio 2019-2020, sulle quali si potrà applicare un aumento/riduzione non superiori al 15%.

CONDIZIONI TECNICHE

Ai fini della valutazione degli aspetti qualitativi si rende necessario produrre specifici elaborati dove dovranno essere espressi gli elementi di seguito elencati, organizzati per capitoli aventi gli stessi titoli sotto proposti.

a. **Esperienza maturata nella gestione di Impianti sciistici**

In una Relazione di max 4 pagine dovranno essere descritte le precedenti attività svolte nella gestione di impianti sciistici con durata, dimensione, numero di utenti, ecc.

b. **Dotazione strumentale d'esercizio disponibile**

Il concorrente dovrà descrivere in una Relazione di max 4 pagine la dotazione strumentale disponibile o che si impegna ad acquisire per la gestione, in particolare con riferimento alle dotazioni strumentali/mezzi non presenti nel compendio aziendale concesso e necessari per lo svolgimento dei servizi oggetto di concessione.

c. **Programma degli interventi di manutenzione e organizzazione del gestore**

Il concorrente dovrà presentare un Piano di manutenzione in max 5 pagine, che illustri come intende svolgere le attività di manutenzione ordinaria nel corso della gestione, ivi compresa la manutenzione per la sistemazione delle garitte di entrambe le seggiovie oggetto della presente procedura, nonché una relazione di max 4 pagine che descriva il personale che sarà dedicato alla gestione e manutenzione dell'impianto, con le relative qualifiche e i curricula vitae.



Articolo 6 – Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, che presentino offerta costituiti in una delle seguenti forme:

- i. operatori economici con **idoneità individuale** o **plurisoggettiva** di cui agli artt. 45 e 48 del Codice;
- ii. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'articolo 45 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice, nonché quelle dell'articolo 92 del D.P.R. n. 207/2010 (nel prosieguo, Regolamento).

Articolo 7 - Requisiti di partecipazione alla gara

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, dei requisiti minimi di seguito indicati.

Requisiti di carattere generale

- a) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016;

Requisiti di idoneità professionale

- b) iscrizione, per le attività inerenti all'oggetto della procedura nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato U.E., in conformità con quanto previsto dall'art. 83 comma 3, D.Lgs. 50/2016;
- c) a pena di esclusione, la presenza in organico o la dimostrata e certa disponibilità all'instaurazione di un rapporto di collaborazione con professionista dotato di qualifica di direttore d'esercizio e capo servizio dotato di abilitazione U.S.T.I.F. (la disponibilità all'instaurazione di un rapporto di collaborazione con professionista dovrà essere dimostrata con dichiarazione sottoscritta dallo stesso professionista di disponibilità all'assunzione dell'incarico presso il concorrente);
- d) a pena di esclusione, l'indicazione della presenza in organico o dimostrata disponibilità all'instaurazione di un rapporto di collaborazione, con professionista abilitato allo svolgimento dell'incarico di direttore della pista ai sensi dell'art. 3 del Reg. Regionale n. 5/2017 (la disponibilità all'instaurazione di un rapporto di collaborazione con professionista dovrà essere dimostrata con dichiarazione sottoscritta dallo stesso professionista di disponibilità all'assunzione dell'incarico presso il concorrente).

AVVALIMENTO (articolo 89 D. Lgs. 50/2016)

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei predetti requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico-organizzativa avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. **Si applica nel caso l'art.89 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i**

In ogni caso, non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 8 – Raggruppamenti temporanei e consorzi

Sono ammessi alla gara anche raggruppamenti di operatori economici (riunioni temporanee, consorzi occasionali, anche se non ancora costituiti, fondazioni)

In tal caso, i requisiti di cui alle lettere a), b) art. 7 dovranno essere posseduti da ciascuno degli operatori riuniti o consorziati, mentre quelli di cui alle lettere c), d) ed e) art. 7 potranno essere posseduti dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso.



Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48 comma 7 secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lettera c), del Codice (consorzi stabili).

Si applicano gli articoli 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 9 – Sopralluogo

Il sopralluogo **è obbligatorio ai fini della presentazione della domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse nonché la compilazione del "modello A"**. È necessario concordare la data del sopralluogo tramite mail all'indirizzo info@comune.foppolo.bg.it.

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dal Comune previo accordo tra le parti.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il relativo verbale.

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente; può essere fatto anche da soggetto diverso, purché dipendente dell'operatore economico concorrente, solo se munito di delega scritta.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, fondazioni, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

Art. 10 – Dichiarazioni e soccorso istruttorio

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, secondo cui ***“le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”***



Art. 11 – Ulteriori disposizioni

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, senza che ciò costituisca titolo alcuno per i concorrenti per richiedere risarcimenti o indennizzi.

Non sono ammesse:

- le offerte condizionate o parziali;
- le offerte in diminuzione rispetto al canone di concessione, parte fissa e parte variabile, di cui all'art. 5; in caso di rialzo inferiore al minimo indicato all'art. 5, si considererà offerto un rialzo pari a euro 10.000,00;
- l'offerta non potrà subire variazioni in diminuzione per effetto della incompletezza od erroneità delle previsioni dell'Aggiudicatario.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato in seguito all'aggiudicazione definitiva.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed alla verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva la facoltà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 d.lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

N.B.: A norma dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della Legge 11/09/2020, è prevista l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla presente procedura.

Articolo 12 – Subconcessione

È vietata la subconcessione totale o parziale. Si applicano gli articoli 175 e 176 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 13 - Cauzioni

Successivamente alla manifestazione d'interesse e al momento della partecipazione alla procedura in Sintel, in sede di presentazione dell'offerta, la stessa deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da cauzione provvisoria pari **all'1% della base d'asta, come determinato all'articolo 5 del presente capitolato, e quindi in euro 500,00 (euro cinquecento)**.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.



La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, con bonifico, in assegni circolari. Il bonifico può essere effettuato sul conto corrente iban IT 02 D 05034 52640 000000000500 BANCO BPM fil. Branzi indicando la seguente causale: "*cauzione provvisoria relativa alla gara per la concessione degli impianti di risalita del Comune di Foppolo*".

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la **cauzione provvisoria** verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipulazione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Articolo 14 - Modalità di partecipazione e termini

Per essere invitati alla procedura negoziata, quindi alla presentazione delle offerte, gli operatori economici utilizzando l'allegato Modello "A" dovranno, a pena di esclusione, inoltrare dalla propria PEC alla casella PEC del Comune di Foppolo comune.foppolo@pec.regione.lombardia.it la propria manifestazione di interesse timbrata e sottoscritta da soggetto.

La manifestazione dovrà pervenire entro e non oltre il

giorno 13 ottobre ore 12.00

Articolo 15 - Criteri di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo **30 punti su 100** al prezzo e **70 punti su 100** all'offerta tecnica.

La valutazione delle offerte sarà affidata ad una un'apposita **Commissione giudicatrice** che sarà nominata dalla Stazione Appaltante.

OFFERTA TECNICA - max 70 punti

La valutazione dell'Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione giudicatrice assegnando i punteggi sulla base dei seguenti elementi di valutazione.

Esperienza maturata nella gestione di Impianti sciistici – Punti 15 (quindici) max

Verranno valutate le precedenti esperienze in relazione ai seguenti parametri:

- a) durata della gestione (anni)
- b) numero degli impianti gestiti.

Dotazione strumentale d'esercizio disponibile - Punti 20 (venti) max

Per l'attribuzione del punteggio verrà presa in considerazione la completezza e idoneità della dotazione strumentale resa disponibile (valutata in base a numero), sia perché già acquistata, sia oggetto di impegno ad acquistare/noleggiare per i servizi oggetto di gara, anche tenuto conto delle eventuali carenze o difetti dell'attuale compendio aziendale.

Programma degli interventi di manutenzione e organizzazione del gestore – Punti 20 (venti) max

Verranno valutati i seguenti parametri:

- a) numero dei dipendenti;
- b) programma di preparazione piste con l'innevamento artificiale (n. di macchine e ordine di priorità delle piste da innevare);
- c) qualità del Programma di manutenzione proposto, anche con riferimento alla periodicità e tempestività degli interventi;



- d) battitura delle aree dedicate ai percorsi di ciaspole e sci alpinismo;
- e) gestione dell'ordine dei parcheggi tramite ausiliari del traffico/parcheggiatori;
- f) gestione e pulizia dei bagni pubblici sul piazzale alberghi.

Percentuale di reinvestimento dell'utile di esercizio della stagione di esercizio in concessione
Punti 15 (quindici)

OFFERTA ECONOMICA – max 30 punti

Per la valutazione dell'offerta economica si procederà secondo i seguenti criteri.

Quanto al canone fisso (**20 punti**):

- il massimo punteggio (**20 punti**) verrà attribuito al concorrente che avrà presentato il maggior rialzo sull'importo del canone a base d'asta; il punteggio (X) per gli altri concorrenti verrà calcolato applicando la seguente proporzione
"CANONE OFFERTO: CANONE PIÙ ALTO = X: 20".
Il punteggio relativo all'offerta economica verrà troncato al secondo decimale.

Quanto alla parte variabile (**10 punti**):

- il massimo punteggio (10 punti) verrà attribuito al concorrente che avrà presentato la percentuale più alta di EBITDA aziendale riconosciuta al Comune; il punteggio (X) per gli altri concorrenti verrà calcolato applicando la seguente proporzione
"PERCENTUALE OFFERTA: PERCENTUALE PIÙ ALTA = X: 10".
Il punteggio relativo all'offerta economica verrà troncato al secondo decimale.

Il punteggio assegnato a ciascun concorrente per l'offerta economica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per il canone e la percentuale di EBITDA offerti.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore dell'offerta che avrà conseguito, tra quelle ritenute valide, il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica e quello assegnato all'offerta economica.

A parità di punteggio complessivo, la concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico.

Articolo 16 - Obblighi di Assicurazione

L'aggiudicatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.T.C. e R.C.O. per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla gestione dell'attività anche per i mezzi di servizio con massimale unico non inferiore a euro 6.000.000,00 (seimilioni) presso primaria compagnia di assicurazione per i beni ricevuti in concessione.

L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso gli impianti e le strutture/piste concesse in utilizzo, compresi i lavori di manutenzione e tutti gli oneri posti a carico del gestore sopra precisati.

L'aggiudicatario dovrà inoltre stipulare polizza assicurativa contro il rischio locativo di incendio per un valore di ricostruzione a nuovo delle strutture stimato in euro 5.000.000,00 per gli impianti.

Le polizze andranno presentate in copia al Comune di Foppolo prima di iniziare ad esercitare l'attività e comunque entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di concessione. L'operatività o meno di tali coperture assicurative non liberano l'assegnatario dalle proprie responsabilità, avendo solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'aggiudicatario si assume ogni e qualsiasi responsabilità ed onere inerente lo svolgimento delle attività ed esonera l'Amministrazione Comunale, i suoi amministratori e dipendenti da ogni responsabilità rinunciando così ad ogni diritto di rivalsa economica.



Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa durante l'esecuzione del servizio convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione.

Articolo 17 - Informativa dati

I dati forniti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento nell'ambito delle norme vigenti di cui al Regolamento Europeo 679/2016, Decreto n. 101/2018 e al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui al citato decreto rivolgendosi al Comune di Foppolo (Bg).

Il concorrente, con la partecipazione alla gara, acconsente il trattamento dei propri dati, anche personali per tutte le esigenze procedurali. La diffusione degli stessi sarà effettuata esclusivamente ai fini della pubblicazione delle graduatorie e ai sensi di legge.

Foppolo, 27.09.2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Dott. Nunzio Pantò